

# STATUTO ANIE CSI

## “ANIE COMPONENTI E SISTEMI PER IMPIANTI”

Approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione CSI  
mediante referendum in data 3.11.2017



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA



## INDICE

Art. 1	Denominazione e Sede	pag. 3
Art. 2	Scopi e attività istituzionali	pag. 3
Art. 3	Associati	pag. 4
Art. 4	Diritti ed obblighi degli Associati	pag. 4
Art. 5	Rappresentanza delle Imprese	pag. 5
Art. 6	Organi e Cariche dell'Associazione	pag. 5
Art. 7	Assemblea	pag. 6
Art. 8	Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 6
Art. 9	Diritto di Voto	pag. 7
Art. 10	Convocazione dell'Assemblea	pag. 8
Art. 11	Validità delle Assemblee	pag. 8
Art. 12	Delibere a Mezzo di Referendum	pag. 9
Art. 13	Comitato Direttivo	pag. 9
Art. 14	Convocazione del Comitato Direttivo	pag. 10
Art. 15	Delibere del Comitato Direttivo	pag. 10
Art. 16	Attribuzioni del Comitato Direttivo	pag. 11
Art. 17	Presidente	pag. 12
Art. 17-bis	Vice Presidenti	pag. 13
Art. 18	Coordinatore di area	pag. 13
Art. 19	Gruppi	pag. 14
Art. 20	Sottogruppi	pag. 14
Art. 21	Uffici dell'Associazione	pag. 15
Art. 22	Bilancio di Previsione e Rendiconto Consuntivo	pag. 15
Art. 23	Modifiche allo Statuto	pag. 15
Art. 24	Scioglimento dell'Associazione	pag. 16
Art. 25	Disposizioni Finali	pag. 16
Art. 26	Norme Transitorie	pag. 16

ART. 1  
DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE – in forma abbreviata Federazione ANIE - è costituita l'Associazione ANIE Componenti e Sistemi per Impianti - in forma abbreviata ANIE CSI - quale associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 2  
SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela e la rappresentanza degli interessi di carattere generale e collettivo sul piano tecnico-normativo-economico e di immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo, promuovendo l'innovazione tecnologica.

ANIE CSI realizzerà ogni attività ed azione che sia rispondente ed utile rispetto a tale scopo e, in particolare svilupperà le seguenti attività:

- promozione del settore rappresentato e della competenza, valore ed apporto che il medesimo offre al sistema economico;
- monitoraggio ed aggiornamento dei soci sugli sviluppi legislativi, economici e tecnici di interesse del settore rappresentato e promozione di una cultura di impresa con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
- collaborazione con le Istituzioni nazionali ed altri enti per sostenere gli interessi e l'apporto del settore rappresentato in relazione a sicurezza, competitività e crescita
- partecipazione nella formulazione, adozione e attuazione della politica, legislazione e regolamentazione di interesse del settore rappresentato.
- promozione di Sistemi di qualità e di affidabilità dei prodotti e dei Servizi forniti dagli associati

L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore eventualmente anche attraverso la Federazione ANIE.

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico e dei Valori associativi della Confindustria che è parte integrante dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 3

ASSOCIATI

Sono inquadrate nell'ANIE CSI le imprese aderenti alla Federazione ANIE in qualità di soci effettivi che svolgono attività nei settori merceologici:

- materiale da installazione,
- sistemi di misura,
- batterie,
- pile;

Inoltre possono ottenere la qualità di soci aggregati enti, istituti, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese del settore; essi contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

La qualità di Socio si perde per la perdita dei requisiti previsti dal primo o secondo comma del presente articolo, oltre che negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE.

I soci si obbligano inoltre:

- a) ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi di ANIE CSI;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive di ANIE CSI, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- c) a fornire la propria collaborazione alle indagini che ANIE CSI ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore, anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE. ANIE CSI gestirà comunque in termini riservati le notizie che le perverranno dai soci e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dagli organi della Federazione ANIE;

- d) a sviluppare ed immettere sul mercato prodotti che siano in conformità con la legislazione applicabile e ad aderire alle iniziative promosse dall'Associazione ai fini della sicurezza dei prodotti e della tutela dei consumatori.

## ART. 5

### RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna Impresa associata è rappresentata nell'ambito di ANIE CSI dalle persone a ciò espressamente designate, in conformità all' art. 9 dello Statuto della Federazione ANIE.

## ART. 6

### ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) da 1 a 4 Vice Presidenti

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti delle Imprese o le persone di rilievo per l'impresa munite di espressa delega. La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Si applicano le disposizioni generali sulle cariche di cui all'art. 29 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dalla Impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, od a chi ne fa le veci, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

ART. 8

ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno dispari, alla elezione del Presidente e da 1 a 4 Vice Presidenti;
- c) procedere, ogni anno dispari, all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE, secondo i criteri indicati dall'art. 18 lett. e) dello Statuto della Federazione ANIE. I rappresentanti così eletti debbono comprendere il/i Vice Presidente/i ;

- d) procedere ogni anno dispari alla definizione del numero dei componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione di cui all'art. 13 lett. e), tra cui un Rappresentante delle PMI associate ed alla loro elezione;
- e) approvare il rendiconto consuntivo annuale, e gli eventuali contributi straordinari;
- f) deliberare le modifiche statutarie;
- g) deliberare la costituzione di Gruppi merceologici;
- h) deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- l) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere f) e h) devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Generale della Federazione.

## ART. 9

### DIRITTO DI VOTO

Ai soci effettivi sono attribuiti i voti in applicazione al seguente principio: si assume un contributo base uguale a 2.000€. I voti sono quindi così calcolati:

"fino a 2.000 Euro sarà assegnato 1 voto;  
- da 2.000 a 4.000 Euro sarà assegnato un voto aggiuntivo se sono stati versati 2.000 Euro o una frazione almeno pari alla metà;  
- da 4.000 a 8.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 25%, o una frazione almeno pari alla metà;  
- da 8.000 a 16.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 50%, o una frazione almeno pari alla metà;  
- da 16.000 a 32.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 75%, o una frazione almeno pari alla metà;  
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 100%, o una frazione almeno pari alla metà."

E' riportato in allegato sub A al presente Statuto uno schema che riporta gli scaglioni di contributi ed i relativi voti individuati per ciascuno in applicazione del criterio di calcolo sopra enunciato. L'ammontare del contributo base e delle fasce sopra individuate ai fini del calcolo dei voti nonché lo schema allegato sub A al presente Statuto potranno essere aggiornati con delibera del Comitato Direttivo, nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque deve essere tenuta nel mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese associate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato, con fax, con lettera raccomandata oppure per posta elettronica (e.mail), almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni a mezzo fax, oppure a mezzo posta elettronica (e.mail).

ART. 11

VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle Imprese associate che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tenere conto degli astenuti, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista dagli Artt. 23 e 24.

#### ART. 12

##### DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum su decisione del Comitato Direttivo.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - fax o della lettera raccomandata - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 23.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Associazione.

#### ART. 13

##### COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da.

- a) il Presidente dell'Associazione e fino a 4 Vice Presidenti;
- b) il Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- c) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE, ai sensi dell'art. 8 lettera c) del presente Statuto, tra cui il/i Vice Presidente/i;

- d) i Coordinatori di area di cui all'art. 18;
- e) altri Membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione in un numero massimo di 9, tra cui un Rappresentante delle PMI associate ed in modo che siano rappresentati equamente i diversi Gruppi di cui all'art. 19;
- f) i Capi dei Gruppi di cui all'art. 19.

#### ART. 14

##### CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato, con fax o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri in carica.

#### ART. 15

##### DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle adunanze del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro avrà diritto ad un voto. Nel caso in cui vi siano più membri appartenenti alla medesima impresa associata, gli stessi avranno diritto ad un voto nel complesso.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario dell'adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario che verranno trasmessi a tutti gli associati.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente presente più anziano di età.

## ART. 16

### ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) esprime il proprio parere motivato sulle domande di ammissione all'Associazione;
- c) delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione ANIE anche in rappresentanza delle stessa o di altre Associazioni del settore;
- d) è responsabile della gestione economica della associazione, la quale può-essere delegata al Presidente dell'Associazione;
- e) propone all'Assemblea la costituzione ed il frazionamento dei Gruppi;
- f) predisporre ed approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari a carico delle imprese associate, dandone comunicazione al Consiglio di Presidenza della Federazione ANIE;
- g) predisporre entro il 30 aprile dell'anno successivo il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea, per la delibera, eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni informandone il Consiglio di Presidenza della Federazione;
- i) su proposta del Presidente, può affidare a propri Membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione.

- l) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione;
- m) nomina, d'intesa con la Federazione ANIE, i rappresentanti per la trattazione di argomenti di specifico interesse del settore, qualora l'Associazione non sia rappresentata direttamente;
- n) nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- o) nomina, ove necessario, la commissione di designazione del Presidente;
- p) nomina ogni anno pari i Coordinatori di area, assegnando loro l'area di competenza specifica. Le cariche possono essere rinnovate.

#### ART. 17

##### PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni dispari, su proposta del Comitato Direttivo, il quale potrà anche avvalersi di una commissione di saggi.

Il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato; il Presidente uscente può essere rieletto per non più di due bienni dei quali il secondo con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato, che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Generale della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento ed unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

Il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, richiede delibere dell'Assemblea tramite referendum.

In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età fino a nuova elezione, cui deve essere provveduto entro tre mesi.

Il Presidente coordina l'attività dei rappresentanti dell'Associazione in ambito federativo nominati dal Comitato Direttivo.

Il Presidente invita a partecipare al Comitato Direttivo tali rappresentanti dell'Associazione qualora ci siano tematiche di specifico interesse dell'Associazione.

#### Art. 17-BIS

##### VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea, nel numero da 1 a 4 secondo la proposta del Presidente, restano in carica per un biennio e sono rieleggibili per altri tre bienni consecutivi.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, anche attraverso apposite riunioni.

#### ART. 18

##### COORDINATORE DI AREA

- a) Ha competenze per le attività dell'area specifica assegnatagli;
- b) Esamina con il supporto della Segreteria, le nuove problematiche emergenti relative all'area di competenza;
- c) Assicura, avvalendosi della Segreteria, la diffusione tra gli associati delle informazioni relative alle tematiche specifiche dell'area di competenza con cadenza almeno annuale;
- d) Può costituire Gruppi di Lavoro ai quale affidare il compito di approfondimento specifico e la formulazione delle relative proposte;
- e) Coordina le attività dei Gruppi di Lavoro costituiti;
- f) Presenta al Comitato Direttivo l'attività e le proposte elaborate dai Gruppi di Lavoro avvalendosi della collaborazione di qualificati esperti di imprese associate;
- g) È invitato a partecipare alle riunioni convocate dai Capi Gruppo e Capi Sottogruppi appartenenti all'ambito dell'area di competenza.

ART. 19

GRUPPI

In seno all'Associazione le Imprese associate aventi produzioni affini di particolare rilevanza potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le Imprese di appartenenza allo stesso Gruppo.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle Imprese ad esso facenti capo, designa, negli anni pari, un proprio Capogruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Capogruppo ha la stessa durata di quella del Presidente.

Il Capogruppo fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea dell'Associazione.

L'Assemblea di Gruppo, ogni anno pari, può designare tra i suoi Membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Capogruppo nella gestione delle funzioni di competenza del Gruppo.

Le elezioni di persone a cariche direttive nei Gruppi sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Nell'ambito dell'Assemblea di ogni Gruppo, a ciascun socio è attribuito un voto.

Ciascun Gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea di Gruppo.

ART. 20

SOTTOGRUPPI

I Gruppi possono in funzione delle affinità merceologiche organizzarsi in Sottogruppi e ciascuno può eleggere un proprio Capo Sottogruppo.

Il Capo del Sottogruppo rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

I Sottogruppi eleggono il proprio Capo Sottogruppo negli anni pari.

ART. 21

UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si avvale di una propria struttura di segreteria ed utilizza i servizi centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE per lo svolgimento della propria attività.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

ART. 22

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

Il Bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

ART. 23

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Quando l'Assemblea delibera per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata, per fax oppure per posta elettronica (e.mail) - con la quale viene indetto il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle imprese associate, senza tener conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

#### ART. 24

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Aziende associate che rappresentino la maggioranza dei voti.

Per la validità della decisione di scioglimento, occorre il voto favorevole di tanti Associati che formino almeno il 75% dei voti degli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Generale della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

#### ART. 25

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

#### ART. 26

##### NORME TRANSITORIE

I rappresentanti aggiuntivi spettanti all'Associazione nel Consiglio Generale della Federazione ANIE ai sensi della norma transitoria I lett. c) dello Statuto della Federazione ANIE, per il periodo 2016 e sino alla loro scadenza nel 2017 sono nominati dal Consiglio Direttivo.

## Allegato A Scaglioni di voto e n° voti

Scaglioni di voto	n° voti
$0 \leq \text{contributo} < 3000$	1
$3000 \leq \text{contributo} < 5250$	2
$5250 \leq \text{contributo} < 7750$	3
$7750 \leq \text{contributo} < 9500$	4
$9500 \leq \text{contributo} < 12500$	5
$12500 \leq \text{contributo} < 15500$	6
$15500 \leq \text{contributo} < 17750$	7
$17750 \leq \text{contributo} < 21250$	8
$21250 \leq \text{contributo} < 24750$	9
$24750 \leq \text{contributo} < 28250$	10
$28250 \leq \text{contributo} < 31750$	11
$31750 \leq \text{contributo} < 34000$	12
$34000 \leq \text{contributo} < 38000$	13
$38000 \leq \text{contributo} < 42000$	14
$42000 \leq \text{contributo} < 46000$	15
$46000 \leq \text{contributo} < 50000$	16
$50000 \leq \text{contributo} < 54000$	17
$54000 \leq \text{contributo} < 58000$	18
$58000 \leq \text{contributo} < 62000$	19
$62000 \leq \text{contributo} < 66000$	20
$66000 \leq \text{contributo} < 70000$	21
$70000 \leq \text{contributo} < 74000$	22
$74000 \leq \text{contributo} < 78000$	23
$78000 \leq \text{contributo} < 82000$	24
$82000 \leq \text{contributo} < 86000$	25
$86000 \leq \text{contributo} < 90000$	26
$90000 \leq \text{contributo} < 94000$	27
$94000 \leq \text{contributo} < 98000$	28
$98000 \leq \text{contributo} < 102000$	29

102000 ≤ contributo < 106000	30
138000 ≤ contributo < 142000	39
150000 ≤ contributo < 154000	42